



Avv. Massimiliano Fiorin - Associazione per la Conciliazione Familiare

**Intervento per l'audizione informale presso la Commissione Giustizia del Senato
in occasione dei DDL di riforma dell'affidamento condiviso.**

Roma, 4 dicembre 2018

Onorevoli Senatori,

a nome dell'Associazione per la Conciliazione Familiare da me rappresentata, Vi ringrazio per l'attenzione dimostrata con la richiesta di intervenire in questa audizione.

L'Associazione, fondata nel 2014 a Bologna, si propone di formare professionisti che sappiano intervenire nelle crisi familiari e genitoriali con l'ottica di salvaguardare il più possibile la conservazione dei legami. L'obiettivo del conciliatore familiare è quello di perseguire la rimozione delle cause che hanno portato alla crisi della coppia genitoriale, o quanto meno di mitigarne gli effetti più distorti e devastanti.

Da parte nostra c'è una viva preoccupazione per molti orientamenti finora emersi nel dibattito sopra i disegni di legge per la riforma dell'affidamento condiviso, in particolare il DDL 735. Siamo infatti veramente dispiaciuti per la contrapposizione ideologica, spesso finalizzata alla difesa di interessi corporativi, con la quale molti operatori del settore hanno finora affrontato la questione.

Speriamo quindi che i diversi contributi alla riforma in esame possano ritornare sui giusti binari della collaborazione e della competenza professionale. Tuttavia, riteniamo che per ottenere ciò occorra affrontare un bisogno insoddisfatto di verità. Abbiamo notato un vero e proprio deficit di verità nel dibattito in corso, perché si continua – per ragioni ideologiche o per via di interessi contrapposti – a non voler aprire gli occhi sulla realtà effettiva della disgregazione delle famiglie e delle coppie genitoriali, ormai in atto da decenni nel nostro Paese.

Non si presta sufficiente attenzione alle vere conseguenze del divorzio di massa e della crisi del matrimonio, e cioè all'aumento dei malesseri e delle sofferenze diffuse tra la popolazione, così come, per i nostri bambini e i nostri giovani, alla perdita della serenità e degli altri benefici di un'educazione equilibrata. Tutti fattori che si traducono in conseguenze nefaste sul piano sociale, economico e demografico, anche per via dei danni collaterali e dei costi indotti.

Questo avviene non soltanto per la violenza che puntualmente continua a generarsi di fronte alla crisi delle coppie genitoriali, ma anche per il crescente numero di suicidi, di casi di depressione e di altri malesseri psichici gravi, delle altre fragilità sociali e economiche indotte dalla crisi della famiglia. Ci riferiamo alla disoccupazione e alla sottooccupazione, alla crescente povertà e emarginazione, alla difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro di chi ha subito la separazione, fino a arrivare a devianze sociali vere e proprie, o alle dipendenze da droga e alcol.

Questo non riguarda solo i genitori interessati, ma soprattutto i loro figli, rispetto ai quali non vi è ormai studio condotto su larga scala e con metodi obiettivi che non dimostri quanto le sofferenze indotte in loro dal divorzio dei genitori, e in particolare dalla forzata assenza del padre, siano molto più ricorrenti e gravi di quanto non si pensi. È necessario quindi che si incominci a guardare alle cose come stanno, e si capisca che non si può continuare a considerare il fenomeno del divorzio e della rottura delle coppie genitoriali come una conquista di civiltà.

Le ragioni della libertà individuale non possono fare dimenticare che la crisi generalizzata della famiglia comporta delle conseguenze pesantissime per tutto l'insieme della società. In quest'ottica, è preoccupante come si sia voluto coinvolgere in un dibattito fazioso e spesso menzognero anche la realtà della mediazione familiare. Quest'ultima probabilmente non è mai decollata nel nostro Paese come avrebbe meritato, e questo dipende anche dalla mancanza di riferimenti legislativi e culturali certi che facciano da fondamento all'attività del mediatore.

La levata di scudi che vi è stata contro l'ipotesi di rendere obbligatorio un passaggio per la mediazione familiare, prima di accedere al contenzioso in caso di separazione o divorzio, a volte con affermazioni del tutto false su obblighi che dovrebbero ricorrere anche in casi conclamati di violenza, a nostro avviso è puramente strumentale.

È vero che ci sono interessi molto radicati che verrebbero colpiti, nel caso che, come è avvenuto in tante altre realtà europee e nordamericane, la mediazione familiare si affermasse. Ciò infatti non potrebbe che comportare una drastica riduzione del contenzioso giudiziario. Non sarebbero colpiti soltanto gli interessi dell'avvocatura, per via della probabile riduzione dei costi, ma anche gli interessi di tanti consulenti d'ufficio e di parte, che oggi vengono chiamati dai tribunali a intervenire anche in casi nei quali se ne potrebbe fare a meno.

La realtà è che i giudici spesso non vogliono decidere, perché non si sentono in grado di farlo, sui contenziosi che coinvolgono l'affidamento dei minori. Non sentono di avere gli elementi di conoscenza necessari sul piano di fatto, e non vogliono arrogarsi una competenza che non sentono come loro. Per questo si affidano a consulenti, esperti di psicologia o psichiatria infantile, che spesso vengono di fatto richiesti di prendere decisioni che non sarebbero nemmeno nelle loro competenze. Il loro intervento, al di là della loro buona fede, talvolta comporta sistematici abusi nei confronti delle coppie genitoriali, che si vedono espropriate della loro autonomia, o sottoposte a giudizi frettolosi se non a vere e proprie diagnosi psichiatriche di fatto, che giammai – anche per ragioni inerenti ai diritti fondamentali costituzionalmente garantiti – dovrebbero venire imposte contro la loro volontà.

Pensiamo anche per questo che occorranò delle linee guida per la formazione dei mediatori familiari, nel caso che il loro intervento venga valorizzato. Se deve venire introdotto l'albo dei mediatori familiari, occorre che la legge sappia introdurre con esso anche quei principi di fondo che gli operatori non possono darsi da soli.

Lo stesso vale per la figura del coordinatore genitoriale, individuata dall'art. 5 del DDL 735, che può avere senso a nostro avviso solo se la stessa verrà dotata di opportuni strumenti anche normativi, come ad esempio di poter proporre al giudice interventi ai sensi dell'art. 709 *ter* del codice di procedura civile, qualora si verificano abusi o violazioni gravi del piano genitoriale.

Ora, proprio per via di questa esigenza di formazione dei mediatori sulla base di principi certi, ci piace ricordare l'esperienza di mediazione familiare obbligatoria che per prima è stata introdotta nel mondo occidentale, e che tuttora è probabilmente quella maggiormente avanzata e riuscita, per i principi sui quali si fonda.

Parliamo dell'Inghilterra del Galles, dove il *Family Law Act* del 1996 ha introdotto l'obbligatorietà della mediazione familiare nei casi di *no fault divorce*, divorzio senza colpa. Il legislatore inglese ha infatti posto nelle sue premesse che la mediazione familiare, per essere efficace, deve riconoscere il primato del matrimonio rispetto alla libertà individuale degli adulti.

La *Section I* del *Family Law Act*, nelle sue premesse recita infatti che:

- a) l'istituto del matrimonio deve, in ogni modo, essere tutelato;
- b) nel caso in cui i coniugi si accorgano che la loro relazione attraversa una profonda crisi, costoro dovranno essere in ogni modo incoraggiati nell'intraprendere ogni via praticabile per tentare di salvare l'unione;
- c) nel caso in cui la stabilità del matrimonio sia ormai irrimediabilmente compromessa, lo scioglimento del vincolo dovrà avvenire riducendo al massimo gli affanni (stress, nel testo originale) tanto per i coniugi, quanto per i figli; attraverso comportamenti, reciprocamente tenuti dai coniugi, che permettano il permanere del miglior rapporto possibile tra di essi, con particolare riguardo ai figli ed ai rispettivi interessi di natura economica; contenendo al massimo i costi della procedura volta ad ottenere lo scioglimento del vincolo...

Ecco, l'affermazione di questi principi è tutto ciò che manca nel nostro sistema giuridico, votato alla tutela del *favor divortii*, anziché di quel *favor matrimonii* che sarebbe previsto dall'art. 29 della Costituzione. Anche la mediazione familiare continua a essere vista come uno strumento di supporto alle rivendicazioni della libertà individuale, per confezionare divorzi dove presumibilmente si litighi poco, e si inflazionino il meno possibile i tribunali.

In questo modo non si riesce nemmeno a fare il bene dei figli minori, che tutti – il più delle volte ipocritamente – considerano la stella polare del loro operato. Non si vuole ammettere, infatti, che in realtà l'interesse dei figli, quando va bene, è il secondo che viene preso in considerazione. Ciò in quanto il vero interesse preminente che viene tutelato nel mondo delle separazioni e dei divorzi è quello della libertà individuale dei genitori a separarsi. Mentre al contrario, il vero interesse preminente dei loro figli, non solo i più piccoli, sarebbe quello che i genitori fossero aiutati a mettere da parte le ragioni che hanno portato alla dissoluzione della loro intesa.

Auspichiamo quindi che il legislatore abbia il coraggio di individuare linee guida costituzionalmente orientate nel senso della tutela della famiglia, per la mediazione familiare, in modo che su queste basi si possa fare formazione professionale per i mediatori. Solo così, nel caso che divenga obbligatorio un passaggio per la mediazione prima di arrivare alla separazione o al divorzio, questo risulterà come uno strumento utile, e non soltanto come un palliativo per ridurre il contenzioso nei tribunali.

Passando poi a considerare un altro tema fondamentale, cioè quello della bigenitorialità, notiamo nella formulazione del DDL 735 sarebbe probabilmente utile, anche per togliere argomenti alle polemiche contro il concetto – che peraltro non si sa bene chi abbia introdotto – di “bigenitorialità perfetta”, che venisse eliminato l'inciso sui tempi paritetici in ragione della “metà del tempo” con ciascun genitore, di cui all'art 11 del DDL 735, o nuovo art. 337 *ter* del codice civile. In questo senso appare meno attaccabile l'art. 1 del DDL 768.

A nostro avviso, infatti, non deve essere data alcuna scusa a chi viene a dire che in questo modo si verrebbero a negare le specificità dei ruoli paterno e materno. In realtà, abbiamo bene compreso che l'obiettivo lodevole è quello di ridurre la discrezionalità dei giudici. Quest'ultima infatti troppo spesso porta a delle decisioni che seguono la cultura dominante. Il criterio del “caso per caso” in realtà spesso diventa una maschera, per imporre il conformismo di certi criteri di decisione, che sono proprio quelli che meriterebbero riforma.

Abbiamo visto che oggi i giudici, anche quelli che sarebbero maggiormente sensibili alle esigenze della bigenitorialità, si trovano nella difficoltà di decidere. Nei quesiti che da essi vengono posti a

una pletera di consulenti d'ufficio, di fatto viene demandato a questi ultimi il compito di individuare il genitore più idoneo, senza rispetto per l'autonomia e la libertà di essere padre e madre.

A volte viene fortemente consigliato, se non di fatto imposto ai genitori, un trattamento (percorso) psicoterapeutico. Questa prassi, a volte presente anche nella formulazione dei quesiti per i CTU, oltre a portare a un esito incostituzionale e più volte censurato da parte della giurisprudenza, finisce anche per essere inutile. Occorre quindi che i giudici siano messi in condizioni di decidere senza demandare a altri, fornendo loro strumenti certi che liberino tutti gli operatori del sistema dalla tirannia del "caso per caso".

Nello stesso tempo, occorre che le coppie genitoriali vengano in qualche modo accompagnate nella crisi, venendo messe in condizioni – come sostiene il legislatore inglese – di conoscere ciò che veramente comporta la loro scelta. È vero che i genitori vogliono essere ascoltati, a fronte del fallimento del loro progetto di vita familiare, e non trovano modo di esserlo. Ma oltre all'ascolto, hanno bisogno di trovare una parola ferma, che li aiuti a mettere al primo posto le ragioni dei loro figli piuttosto che quelle della libertà individuale.

A nostro avviso è peraltro molto appropriato, in conclusione, il favore per le soluzioni di mantenimento diretto, così come l'abolizione dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare, per come oggi esso si configura.

È singolare come, in tanti dei dibattiti in corso, sia considerato un attentato ai diritti e alla posizione sociale della donna l'introduzione di un sistema di bigenitorialità effettiva. Quasi come se nel nostro ordinamento – come effettivamente troppo spesso accade nella prassi – gli assegni di mantenimento e possibilità di ottenere l'assegnazione della casa familiare dovessero essere una sorta di rendita di posizione assicurata. Questo perché così si scarica di fatto sulle spalle del padre il *welfare* che lo stato non è in grado di garantire alle donne in difficoltà economica.

È fondamentale, a nostro avviso, considerare che in effetti molta parte della crisi del matrimonio in atto, per cui i giovani coppie non si sposano più, favorendo così la tragedia della denatalità, dipende anche dal fatto che hanno paura di venire devastati nel loro progetto di vita dall'eventualità del divorzio. L'esperienza professionale ci dimostra infatti che i nostri giovani hanno paura di perdere non solo la possibilità di essere genitori, ma anche la casa che costituiva parte integrante del loro progetto di vita, per la quale si erano impegnati anche economicamente, o per la quale si erano impegnati i loro genitori.

Nella risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2015/2079, che poi è alla base del criterio di bigenitorialità che vorrebbe venire introdotto dal DDL 735, le premesse (punto 4.) auspicano che "lo sviluppo della corresponsabilità parentale contribuisca a liberarsi dagli stereotipi di genere che riguardano i ruoli assegnati alla donna e all'uomo in seno alla famiglia... [per] riflettere l'evoluzione sociologica rilevata negli ultimi cinquant'anni in materia di organizzazione della sfera privata e familiare".

È quindi grottesco che una risoluzione firmata anche dall'Italia, che nel resto del mondo vuole andare nel senso della parità tra uomo e donna, nel nostro Paese risulti così invisita e venga così esecrata proprio dalle associazioni femministe, che dovrebbero essere le prima paladine delle politiche di genere. Questo dimostra il nostro ritardo culturale anche rispetto all'affermazione dei diritti della donna, nel quadro di una nuova cultura del rapporto tra i sessi.

L'istituto del matrimonio, se vuole sopravvivere, non può permettersi di vedere mantenute nella legge italiana forzature che possano farlo diventare una rendita di posizione. Del resto, non c'è da stupirsi

che dal 1970 a oggi nessuno abbia mai cambiato l'inciso dell'art. 5, penultimo comma, della legge sul divorzio (L. 898/1970), che recita che "l'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze". Come se ancora nel nostro Paese la donna avesse bisogno dell'assistenza maritale, fino a che non passa sotto l'ala protettiva di un nuovo marito.

È proprio questo il ritardo soprattutto culturale che abbiamo l'occasione di superare con i disegni di legge sulla riforma dell'affidamento condiviso all'esame del Parlamento, e ci auguriamo per questo che essa non venga sprecata.

Grazie per l'attenzione.

(avv. Massimiliano Fiorin - Bologna)